

---

**PARTE PRIMA**

---

**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 558959)

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2025, n. 8

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e relative disposizioni transitorie e finali.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**CAPO I****Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"****Art. 1****Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a) dopo le parole: *"livello regionale"* sono inserite le seguenti: *", i quali le esercitano in forma associata nell'ambito delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis,"*;
  - b) alla lettera c), dopo le parole: *"dei modi di offerta e di trasporto pubblico"* sono inserite le seguenti parole: *"valorizzando ove possibile l'offerta di servizi flessibili quali quelli a chiamata, anche in sostituzione di linee a percorso fisso"*;
  - c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:  
  
*"h) implementa un sistema di supporto decisionale regionale per il monitoraggio permanente e lo studio dei dati di mobilità, anche al fine della programmazione e valutazione dei futuri scenari, favorendo lo scambio di informazioni tra le Agenzie, gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico."*

**Art. 2****Modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"possono essere istituiti da province"* sono inserite le seguenti: *", Città metropolitana di Venezia"*.

**Art. 3****Modifica all'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è sostituito dal seguente:

*"2. Sono servizi urbani:*

a) i servizi che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale;

b) i servizi caratterizzati da alta frequenza di corse che collegano il territorio dei maggiori comuni con i centri abitati principali dei comuni di prima cintura, con i quali vi sia continuità di abitato, ivi compresi quelli che collegano i predetti maggiori comuni con territori intercomunali anche appartenenti a comuni non contermini così come individuati dagli strumenti di pianificazione intercomunali. Tali servizi sono individuati nei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 15."

#### **Art. 4**

##### **Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è sostituita dalla seguente: *"Bacino territoriale ottimale e omogeneo."*

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo la parola: *"bacino"* sono inserite le seguenti: *"territoriale ottimale e omogeneo"*.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è sostituito dal seguente:

*"2. Il territorio della Regione, ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, in bacini territoriali ottimali e omogenei, anche non corrispondenti ai confini amministrativi delle province e della Città metropolitana di Venezia, il cui perimetro è stabilito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sentiti, in sede di prima applicazione, gli enti affidanti ricadenti nel perimetro stesso, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta degli enti locali, sentite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis o su proposta delle stesse Agenzie."*

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

*"2 bis. Il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei può essere modificato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sentiti, in sede di modificazione, gli enti affidanti ricadenti nel perimetro stesso, secondo i criteri di cui al comma 2, anche su proposta degli enti locali, sentite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis o su proposta delle stesse Agenzie."*

5. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *"Piani di bacino provinciali"* sono sostituite dalle seguenti: *"piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei"*.

#### **Art. 5**

##### **Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: *"enti locali"*, sono inserite le seguenti: *"tramite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis"*;

b) alla lettera b), le parole: *"piani di bacino"*, sono sostituite dalle seguenti: *"piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei"*;

c) alla lettera c), dopo le parole: *"enti locali"*, sono inserite le seguenti: *"e delle Agenzie per il trasporto pubblico locale"*;

d) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

*"d bis) definisce il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei, sentiti anche gli enti affidanti; i perimetri dovranno essere approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente;*

*d ter) approva gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis e le linee guida per la predisposizione dei relativi statuti; la Giunta regionale, sentite le province e la Città metropolitana di Venezia e i comuni attualmente affidanti i servizi di trasporto pubblico locale, approva gli indirizzi e le linee guida, previo parere della commissione consiliare competente; tali indirizzi dovranno recare previsioni in ordine a poteri di veto o di voto qualificato della Regione;"*

e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

*"e) definisce linee guida per le politiche tariffarie nei bacini territoriali ottimali e omogenei, anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra i diversi vettori e le diverse modalità di trasporto, sentiti anche gli enti locali competenti per il tramite delle Agenzie di cui sono parte; le linee guida dovranno essere approvate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;"*

f) alla lettera f), dopo le parole: *"funzioni delegate agli enti medesimi"* sono inserite le seguenti: *"in armonia con quanto disposto dal comma 15 dell'articolo 9 bis;"*

g) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

*"l) definisce linee guida e indirizzi ai fini della redazione dei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei, dell'affidamento dei servizi, della stipulazione dei relativi contratti, della definizione dei sistemi tariffari in coerenza con la lettera e), dell'informazione all'utenza, della gestione della qualità;"*

h) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

*"m) in collaborazione con gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis, svolge attività di monitoraggio e controllo, nonché sviluppa e gestisce il sistema informativo regionale dei trasporti e della mobilità;"*

i) alla lettera n), dopo le parole: *"il territorio di due o di più province"* sono inserite le seguenti: *"o della Città metropolitana di Venezia"* e dopo le parole: *"siano assegnati ad una provincia"* sono inserite le seguenti: *"o alla Città metropolitana di Venezia"*

l) dopo la lettera s), è inserita la seguente:

*"s bis) disciplina la tenuta e la gestione dell'elenco di cui alla lettera d) del comma 9 dell'articolo 9 bis;"*

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono inserite le seguenti parole: *" , anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l."*

#### **Art. 6**

#### **Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25**

#### **"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Nella rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"delle province"* sono inserite le seguenti: *"e della Città metropolitana di Venezia"*.

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole: *"Le province"* sono inserite le seguenti: *"e la Città metropolitana di Venezia"* e alla fine sono inserite le seguenti parole: *" , esercitano in forma associata con gli altri enti locali, per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio"*

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

*"a) predispongono ed adottano, sulla base degli indirizzi della Regione, i piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei per pianificare il trasporto pubblico locale e assicurare la mobilità nell'ambito del*

*territorio di competenza;"*;

c) alla lettera b), le parole: *"Piani di bacino"* sono sostituite dalle seguenti: *"piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei"*;

d) dopo la lettera b), come modificata dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo, è inserita la seguente:

*"b bis) programmano l'offerta di servizi minimi extraurbani di cui al comma 3 dell'articolo 5;"*;

e) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

*"d bis) approvano il sistema tariffario dei servizi di trasporto provinciali e della Città metropolitana di Venezia, dell'ambito del bacino e determinano il livello delle tariffe, nel quadro degli indirizzi forniti dalla Regione;"*.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

*"1 bis. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie di cui all'articolo 9 bis ed integrano e coordinano le proposte, formulate dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, limitatamente al territorio di propria competenza."*

4. L'alea del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è sostituito dal seguente:

*"2. È delegato alle province ed alla Città metropolitana di Venezia l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale e che le stesse esercitano in forma associata, per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, con riferimento a:"*.

5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"interessino il territorio di più province"* sono inserite le seguenti: *"o della Città metropolitana di Venezia"* e dopo le parole: *"sono delegate alla provincia"* sono inserite le seguenti: *"o alla Città metropolitana di Venezia"*.

6. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"di una provincia veneta"* sono inserite le seguenti: *"o della Città metropolitana di Venezia"*.

7. Il comma 2 bis dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006", è abrogato.

8. All'alea del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"funzioni amministrative"*, sono inserite le seguenti: *" , da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 2,"*.

## **Art. 7**

### **Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25**

#### **"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alea del comma 1, le parole: *"nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti:"* sono sostituite dalle seguenti: *"i quali le esercitano in forma associata con gli altri enti locali per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio:"*;

b) alla lettera a) le parole: *"i servizi urbani"* sono sostituite dalle seguenti: *"la programmazione dell'offerta di servizi urbani"*;

c) alla lettera d) dopo le parole: *"la predisposizione"* sono inserite le seguenti: *"e l'approvazione"*;

d) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

*"f bis) l'approvazione del sistema tariffario dei servizi di trasporto comunali nell'ambito del bacino territoriale ottimale e omogeneo e la determinazione del livello delle tariffe, nel quadro degli indirizzi forniti dalla Regione;"*;

e) la lettera h) è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

*"1 bis. Gli atti di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i), l), n) del comma 1, approvati dalle Agenzie di cui all'articolo 9 bis, integrano e coordinano le singole proposte, formulate dai comuni limitatamente al territorio di propria competenza.*

*1 ter. I comuni adottano i regolamenti relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, che sono trasmessi alle Agenzie di cui all'articolo 9 bis, per la successiva approvazione ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 8."*

3. All'alinea del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"funzioni amministrative"*, sono inserite le seguenti: *", da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 1,"*.

4. Il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, è abrogato.

#### **Art. 8**

#### **Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25**

#### **"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserito il seguente:

#### *"Art. 9 bis*

#### *Istituzione e funzioni delle Agenzie per il trasporto pubblico locale.*

*1. In ciascuno dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 6 è istituita una Agenzia per il trasporto pubblico locale, quale forma di cooperazione per l'esercizio associato delle funzioni di province, Città metropolitana di Venezia e comuni in materia di trasporto pubblico locale.*

*2. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale assumono le funzioni di ente di governo, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.*

*3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono società di capitali, costituite, in forma obbligatoriamente associata, per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 6.*

*4. I costi per il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo, comprensivi dei costi per garantire e incentivare l'offerta di servizi per il trasporto pubblico locale ed aumentarne gli standard di qualità, sono coperti da ciascun ente affidante, di cui alla lettera b) del comma 6, utilizzando a tal fine le risorse attualmente destinate al pagamento dell'IVA del servizio affidato. Le linee guida e gli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 7, definiscono le modalità attuative di stanziamento e versamento di tali risorse, tenuto anche conto dei casi in cui l'IVA non costituisca un onere effettivo nei bilanci dei predetti enti.*

*5. Qualora specifiche condizioni relative all'esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, individuate dagli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 7 e adeguatamente attestate in conformità alle modalità indicate dagli stessi, non consentano l'adozione della forma organizzativa di cui al comma 3 del presente articolo, le Agenzie per il trasporto pubblico locale possono assumere la forma di enti pubblici, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile.*

*6. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite e partecipate:*

- a) *dalla Regione, anche attraverso la società Infrastrutture Venete S.r.l.;*
- b) *dalle province, dalla Città metropolitana di Venezia e dai comuni, attualmente affidanti servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel territorio dei singoli bacini territoriali ottimali e omogenei.*

7. *I criteri e le percentuali di partecipazione di ciascun ente sono approvati dalla Giunta regionale, nel rispetto delle linee guida di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 7.*

8. *Nei casi di cui al comma 3:*

- a) *l'organo amministrativo e di controllo delle Agenzie è nominato dall'assemblea dei soci secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";*
- b) *i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.*

9. *Nei casi di cui al comma 5, sono organi delle Agenzie:*

- a) *l'assemblea;*
- b) *il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese;*
- c) *il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;*
- d) *il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, la cui tenuta e gestione è stabilita dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali;*
- e) *l'organo di controllo, con eventuale attribuzione anche delle funzioni di revisione legale dei conti nei casi previsti dalla normativa vigente.*

10. *Il consiglio di amministrazione, il presidente e l'organo di controllo di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 9 durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.*

11. *L'ordinamento ed il funzionamento delle Agenzie nelle forme di cui ai commi 3 e 5 sono disciplinati dai rispettivi statuti, predisposti nel rispetto della presente legge e sulla base delle linee guida, di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 7, approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.*

12. *Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico e di coordinamento riservate alla Regione, le Agenzie svolgono in particolare le seguenti funzioni in materia di trasporto pubblico locale:*

- a) *pianificazione e programmazione dell'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale ottimale e omogeneo di competenza, compresa l'approvazione dei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 15;*
- b) *programmazione e gestione delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione, nonché promozione, programmazione e gestione di forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;*
- c) *affidamento dei servizi, espletando le funzioni di stazione appaltante o di ente affidante in caso di affidamento in house in conformità alla normativa vigente in materia di trasporto pubblico locale, anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l.;*
- d) *stipula e gestione dei contratti di servizio con i soggetti affidatari;*
- e) *rendicontazione e monitoraggio dei servizi, compresa la gestione della qualità, nonché la vigilanza sui soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico;*

- f) approvazione del sistema tariffario integrato di bacino, nonché determinazione delle relative tariffe, secondo le linee di indirizzo fornite dalla Regione;*
- g) ogni altra funzione attribuita dalla legge regionale, dalle linee guida e dagli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 7, emanati dalla Giunta regionale in conformità alla presente legge;*
- h) subentrano nella gestione dei contratti di servizio in essere con i vari affidatari alle medesime condizioni in essere.*

*13. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale, costituite per diversi bacini territoriali ottimali e omogenei, possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine di esercitare più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate.*

*14. Alle Agenzie per il trasporto pubblico locale possono essere affidate ulteriori funzioni che gli enti locali stabiliscano opportuno esercitare in forma associata e afferenti i servizi di mobilità pubblica collettiva tra i quali, in particolare:*

- a) sosta;*
- b) parcheggi;*
- c) gestione di sistemi informativi e di controllo;*
- d) sharing mobility;*
- e) altri servizi legati alla mobilità.*

*15. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite con risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dagli enti partecipanti, in ragione della percentuale di partecipazione secondo le modalità che saranno definite nell'atto costitutivo e nello statuto delle Agenzie e per quanto concerne le risorse umane su base esclusivamente volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate senza maggiori oneri."*

#### **Art. 9**

#### **Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserito il seguente:

#### *"Art. 10 bis Poteri sostitutivi.*

*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, la Giunta regionale, negli ambiti di competenza legislativa della Regione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori:*

- a) da parte degli enti locali ai fini della costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis nel termine previsto dalla legge regionale che ne prevede l'istituzione;*
- b) da parte delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui al comma 5 dell'articolo 9 bis, ai fini dell'ordinaria erogazione del servizio.*

*2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, in caso di perdurante inadempimento, nomina un commissario ad acta o, in alternativa, provvede direttamente al compimento dell'atto.*

*3. Il commissario di cui al comma 2 è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.*

*4. Le spese relative all'attività del commissario di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente."*

**Art. 10****Modifica all'articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"le province,"* sono inserite le seguenti: *"la Città metropolitana di Venezia,"* e dopo le parole: *"possono presentare"* sono inserite le seguenti: *", in via diretta o tramite le Agenzie,"*.

**Art. 11****Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *"Piani di bacino"*, sono sostituite dalle seguenti: *"piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei"*.

**Art. 12****Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *"Piani di bacino"*, sono sostituite dalle seguenti: *"piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei"*.

2. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *"le province, i comuni,"* sono sostituite dalle seguenti: *"le province, la Città metropolitana di Venezia, i comuni, in via diretta o tramite le Agenzie,"*.

**Art. 13****Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. La rubrica dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è sostituita dalla seguente: *"Piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei."*

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *"I Piani di bacino"* sono sostituite dalle seguenti: *"I piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei"* e le parole: *"di livello provinciale"* sono sostituite dalle seguenti: *"del bacino territoriale ottimale e omogeneo"*.

3. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole: *"Le province"* sono inserite le seguenti: *"e la Città Metropolitana di Venezia, nell'ambito della gestione associata delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, predispongono e"* e dopo le parole: *"il piano di bacino"* sono inserite le seguenti: *"territoriale ottimale e omogeneo";*

b) alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: *"e con i piani di settore"*.

4. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *"Piano di bacino"* sono sostituite dalle seguenti: *"piano di bacino territoriale ottimale e omogeneo"*, dopo le parole: *"dalla provincia"* sono inserite le seguenti: *"e dalla Città Metropolitana di Venezia,"* e le parole: *"dalla Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"dall'Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio"*.

5. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *"Piani di bacino"*, sono sostituite dalle seguenti: *"piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei"* e la parola: *"province"* è sostituita dalle seguenti: *"Agenzie per il trasporto pubblico locale"*.

6. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *"Piani di bacino"*, sono sostituite dalle seguenti: *"piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei"*.

**Art. 14****Modifica all'articolo 16 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25,  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *"rispettivi Piani di bacino"* sono sostituite dalle seguenti: *"piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei"*.

**Art. 15****Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"le province"* sono inserite le seguenti: *", la Città metropolitana di Venezia"* e dopo le parole: *"comuni interessati,"*, sono inserite le seguenti: *"per il tramite delle Agenzie,"*.
2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"della provincia"* sono inserite le seguenti: *", della Città metropolitana di Venezia"*.

**Art. 16****Modifica all'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *"con le province ed i comuni,"*, sono sostituite dalle seguenti: *"con le province, la Città Metropolitana di Venezia ed i comuni, per il tramite delle Agenzie,"*.

**Art. 17****Modifica all'articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *"previa intesa con le province e i comuni interessati"* sono sostituite dalle seguenti: *"sentite la commissione consiliare competente e le Agenzie di cui all'articolo 9 bis"*.

**Art. 18****Modifica all'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"le province"* sono inserite le seguenti: *", la Città metropolitana di Venezia"*.

**Art. 19****Modifica all'articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *"sentiti gli enti locali interessati"*, sono sostituite dalle seguenti: *"sentiti gli enti affidanti e le Agenzie territorialmente competenti"*.

**Art. 20****Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"dipendenti provinciali"* sono inserite le seguenti: *", della Città metropolitana di Venezia"*.
2. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *"agli enti locali"*, sono sostituite dalle seguenti: *"alle Agenzie territorialmente"*.

**Art. 21****Modifica all'articolo 38 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"dalla provincia"* sono inserite le seguenti: *", dalla Città metropolitana di Venezia"*.

**Art. 22****Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"alla provincia"* sono inserite le seguenti: *"o alla Città metropolitana di Venezia"*.
2. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"dal Presidente della provincia"* sono inserite le seguenti: *"o dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia,"*.

**Art. 23****Modifica all'articolo 43 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"La provincia"* sono inserite le seguenti: *", o la Città metropolitana di Venezia,"*.

**Art. 24****Modifica all'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"della Regione"*, sono inserite le seguenti: *", delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis"*.
2. Al comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *"i comuni"*, sono inserite le seguenti: *", le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis"*.
3. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserita la seguente:  
*"b bis) i legali rappresentanti delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis;"*.

**CAPO II****Disposizioni di attuazione, coordinamento, transitorie e finanziarie****Art. 25****Disposizioni di attuazione.**

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dall'articolo 4 della presente legge.

2. La Giunta regionale, entro tre mesi successivi alla determinazione del perimetro dei bacini territoriali ai sensi del comma 1, approva gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, nonché le linee guida per la predisposizione dei relativi statuti ai sensi della lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 7 della medesima legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.

3. Gli enti locali affidanti ricadenti nell'ambito di ciascun bacino territoriale ottimale e omogeneo provvedono, entro il 31 dicembre 2026, a tutti gli adempimenti connessi alla piena operatività delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nel quadro degli indirizzi e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dall'articolo 9 della presente legge.

#### **Art. 26** **Norma di rinvio.**

1. Restano ferme le disposizioni a tutela della specificità della Provincia di Belluno, di cui al comma 1 dell'articolo 10 e al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".

#### **Art. 27** **Disposizioni transitorie.**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 25 della presente legge, le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dall'articolo 8 della presente legge:

a) subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a province, Città metropolitana di Venezia e comuni, ricadenti nell'ambito del bacino territoriale ottimale e omogeneo di competenza, riferiti alle attività di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25;

b) subentrano nei contratti in essere tra le province, la Città metropolitana di Venezia e i comuni, da un lato, e i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale della provincia, della Città metropolitana di Venezia e dei comuni, dall'altro, al momento del conseguimento della loro piena operatività nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti trasferiti.

2. I beni patrimoniali, il cui utilizzo per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dai provvedimenti amministrativi attuativi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti in conformità alle rispettive norme statutarie e a quanto eventualmente previsto nei medesimi provvedimenti attuativi. Successivamente al momento della costituzione delle Agenzie di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, trova applicazione il comma 15 del medesimo articolo.

3. I contratti e le eventuali concessioni per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché gli atti ad essi relativi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre i propri effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia, fino alla loro modifica o sostituzione da parte delle Agenzie.

4. L'integrazione della composizione della Commissione dell'Osservatorio di cui all'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dal comma 3 dell'articolo 24 della presente legge, è applicata dal primo decreto di nomina successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 28** **Decorrenza dell'esercizio delle funzioni associate.**

1. Le Agenzie di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, esercitano le proprie competenze a decorrere dalla data del provvedimento della Giunta regionale che attesta il completamento di tutti gli adempimenti necessari al conseguimento della piena operatività delle medesime, in conformità agli indirizzi e alle linee guida regionali.

2. Fino alla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, le competenze in materia di trasporto pubblico locale continuano ad essere esercitate dagli enti locali secondo le disposizioni previgenti e i provvedimenti amministrativi attuativi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

**Art. 29****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 30****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 giugno 2025

Luca Zaia

---

**INDICE**

CAPO I - Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 2 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 3 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 10 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 11 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 12 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 13 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 14 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 15 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 16 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 17 - Modifica all'articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 18 - Modifica all'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 19 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 20 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 21 - Modifica all'articolo 38 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 22 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 23 - Modifica all'articolo 43 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

Art. 24 - Modifica all'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

## CAPO II - Disposizioni di attuazione, coordinamento, transitorie e finanziarie

Art. 25 - Disposizioni di attuazione.

Art. 26 - Norma di rinvio.

Art. 27 - Disposizioni transitorie.

Art. 28 - Decorrenza dell'esercizio delle funzioni associate.

Art. 29 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 30 - Entrata in vigore.

**Dati informativi concernenti la legge regionale 24 giugno 2025, n. 8**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Elisa De Berti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 ottobre 2023, n. 29/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 ottobre 2023, dove ha acquisito il n. 237 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 5 giugno 2025;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan Montanariello, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 giugno 2025, n. 8.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il settore del Trasporto Pubblico Locale è caratterizzato in Italia da una significativa complessità da un punto di vista normativo e della regolazione, dovuta ad una allocazione delle competenze articolata e frammentaria e ad una stratificazione legislativa di lunga data, che rappresentano il primo ostacolo ad una gestione efficiente delle risorse e ad una pianificazione efficace dei servizi.

L'articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, introdotto nel 2012, ha disposto che le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Il disposto di cui al citato articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011 aveva posto un secondo e fondamentale adempimento, ossia l'istituzione o la designazione da parte della Regione dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo, al quale il comma 1-bis attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo.

Come noto, l'attuale modello di governance del settore del trasporto pubblico locale in Veneto prevede:

- la ripartizione del territorio in sette Bacini territoriali omogenei coincidenti con i territori provinciali per quanto riguarda le modalità automobilistica/tramviaria e di navigazione lagunare ed un Bacino unico regionale per quanto riguarda la modalità ferroviaria;
- l'attribuzione agli Enti di governo dei Bacini territoriali del TPL delle funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico/tramviario e di navigazione lagunare nonché di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011;
- l'attribuzione ad una società regionale, Infrastrutture Venete S.r.l., delle funzioni di programmazione e gestione del contratto di servizio con i gestori dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale;
- il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo e monitoraggio: in particolare la Giunta regionale, secondo i dettami della Legge regionale n. 25/1998, “d'intesa con le province ed i comuni, determina il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale” (articolo 20) e “assegna annualmente agli enti affidanti i finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con gli affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale” (articolo 32).

Considerata la complessità organizzativa e funzionale di tale sistema, articolato secondo il modello appena descritto, il Consiglio Regionale del Veneto con propria legge n. 4/2021 ha incaricato la Giunta Regionale della definizione di una proposta di razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Il disegno di legge prevedeva il “mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di pianificazione, programmazione e controllo ...” e la “ridefinizione delle competenze nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con individuazione di un soggetto, quale regolatore dei servizi in ambito regionale”.

Pertanto, il presente progetto di legge prevede, tenuto conto di quanto disposto con il vigente decreto legislativo n. 422/1997 e con la successiva legge n. 56/2014, di rivedere le disposizioni contenute nella legge regionale n. 25/1998 in coerenza con gli strumenti normativi intervenuti in anni successivi, in particolare con le previsioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e con le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti approvato nel luglio 2020, ridefinendo il ruolo regionale e le caratteristiche del soggetto regolatore dei servizi di TPL che svolgerebbe le funzioni di Ente di Governo.

In sostanza si tratta di riprendere il processo di riorganizzazione già avviato nel biennio 2013-2014, che verrebbe così portato a compimento conseguendo gli obiettivi seguenti:

1. la ridefinizione dei perimetri dei Bacini territoriali ottimali e omogenei, che saranno approvati dalla Giunta Regionale sulla base di criteri di natura trasportistica che facciano riferimento alla struttura della domanda di mobilità espressa dalla popolazione, alle caratteristiche dei territori e alle caratteristiche dell'offerta di servizi, e con riferimento a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza;

2. l'individuazione della forma giuridica degli Enti di Governo dei Bacini più adeguata a garantirne una maggiore operatività.

Viene proposta l'istituzione di una Agenzia per ogni bacino territoriale che assumerà le funzioni di Ente di Governo ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011.

Comuni e Province eserciteranno le competenze di cui sono titolari in materia di trasporto pubblico locale obbligatoriamente in forma associata nell'ambito dell'Agenzia per il TPL del bacino di riferimento.

Nella compagine societaria di ogni Agenzia è presente anche la Regione attraverso la società Infrastrutture Venete S.r.l., secondo modalità e percentuale di partecipazione definite dalla Giunta Regionale; a questo proposito si annota che nel corso dell'esame, la Seconda Commissione consiliare ha inserito la previsione secondo cui gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, dovranno recare previsioni in ordine a poteri di veto o di voto qualificato della Regione;

3. il rafforzamento della presenza della Regione in sede programmatoria e di controllo; la Regione infatti:

- emana linee guida e indirizzi ai fini della redazione dei Piani di Bacino, dell'affidamento dei servizi, della stipulazione dei relativi contratti, della definizione di sistemi tariffari, dell'informazione all'utenza, della gestione della qualità;
- approva linee guida per la predisposizione degli Statuti delle Agenzie per il Trasporto pubblico locale;
- partecipa, secondo quanto sopradetto, avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l., alla compagine societaria delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, garantendo omogeneità operativa tra i diversi bacini, anche con possibili funzioni centralizzate, soprattutto in materia di affidamenti;
- implementa un sistema di supporto decisionale regionale per il monitoraggio permanente e la valutazione dei dati di mobilità, anche al fine della valutazione dei futuri scenari, favorendo lo scambio di informazioni tra gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico. Per quanto attiene alle spese di funzionamento, si prevede che le Agenzie per il trasporto pubblico locale siano costituite con risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dagli enti partecipanti, in ragione della percentuale di partecipazione e senza maggiori oneri a carico del sistema. In particolare, le spese di istituzione e funzionamento potranno trovare copertura a valere sulle risorse derivanti dalla detrazione degli oneri fiscali. In sede di esame, la Seconda Commissione consiliare ha inserito una disposizione secondo cui, per il funzionamento delle Agenzie, ciascun ente affidante deve versare l'importo corrispondente all'IVA dovuta sul valore del servizio di competenza secondo modalità da definire con specifico regolamento.

Il presente riordino organizzativo potrà entrare in vigore entro il 31 dicembre 2026, al fine di consentire nel corso degli esercizi precedenti tutti i necessari passaggi amministrativi nonché le attività di studio finalizzate alla ridefinizione dei bacini territoriali ottimali e omogenei, non necessariamente coincidenti con i confini amministrativi provinciali.

Il provvedimento oggi all'esame di quest'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in 18 ottobre 2023 assumendo il numero 237 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 24 ottobre in sede referente alla Seconda Commissione.

I lavori istruttori della Seconda Commissione si sono svolti nell'arco di sette sedute.

In sede di esame, la Seconda Commissione consiliare permanente ha effettuato consultazioni in forma scritta, ai sensi, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 del Regolamento del Consiglio regionale, coinvolgendo gli enti di governo del trasporto pubblico locale dei bacini provinciali, ANCI e UPI, le società del trasporto pubblico locale, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.

Nel corso dell'esame, la Seconda Commissione ha apportato alcune modifiche all'articolato, prevedendo in particolare l'espressione di un parere, da parte della commissione consiliare competente, sui provvedimenti della Giunta regionale con cui verrà definito il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei, sugli indirizzi per la costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e sulle linee guida per le politiche tariffarie nei bacini territoriali.

Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali (espresso in data 19 febbraio 2025) e della Prima Commissione (espresso in data 4 giugno 2025), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 5 giugno 2025 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 237 e lo ha licenziato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Formaggio (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Bet, Centenaro - con delega della Consiglieria Bisaglia -, Michieletto, Vianello - con delega della Consiglieria Sponda - e Zecchinato (Zaia Presidente), Ceccheller - con delega del Consigliere Puppato - e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Venturini (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto) e Valdegamberi (Misto).

Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri Montanariello (Partito Democratico Veneto), Masolo e Zanon (Europa Verde) e Lorenzoni (Misto).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan Montanariello, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

non farò una correlazione lunghissima, perché credo che questa legge meriti più di essere sviscerata, affrontata, analizzata e capita, piuttosto che vista sia articolo per articolo, sia nel suo insieme durante la discussione nel corso di questi giorni.

Se da una parte questa legge può essere considerata un risultato storico, perché dal 1998 ad oggi si arriva ad avere una riforma della legge sul Trasporto, dall'altra parte dico, con molta umiltà e con molta contezza di causa, che oggi siamo davanti all'inizio di una sfida, perché è evidente che la legge che oggi stiamo discutendo, anche qualora dovesse essere approvata con tutti i migliori propositi che ci sono, sarà una legge che dovrà vedere la prossima legislatura per essere protagonista degli assi fondamentali della legge e della parte perimetrale. Mi riferisco agli attuali enti di governo: le future Agenzie. Sul ruolo delle Agenzie, su come esse saranno concepite, su come verranno fuori da quella mediazione che dopo dovrà passare in Commissione e come funzionerà dopo la nuova Agenzia con il ruolo della Regione all'interno. È una scommessa. Noi oggi mettiamo le basi per dire che la prossima legislatura sarà quella protagonista per tutti quegli atti accessori che, però, sono propedeutici e fondamentali in questa legge. Non per nulla, lo stesso entrare in esercizio del prossimo anno vuol dire che, anche dal punto di vista fiscale, quell'ottimizzazione economica dell'IVA è una cosa che viene messa a terra quando, probabilmente, non ci sarà più questa legislatura.

Questa è una legge che ci dà grandi opportunità, però è una legge che necessita di coraggio. Non voglio essere popolare o dire cose che fanno piacere a tutti, voglio dire delle cose che servono per far funzionare meglio il trasporto. Se la relatrice diceva “abbiamo preso esempio da altre Regioni che hanno costituito come soggetto l'Agenzia per un recupero fiscale”, va bene, non c'è motivo di non convergere su questa idea. Tra l'altro, vorrei dire che è una legge che non vede molti emendamenti, perché è stata una legge fortemente discussa. È stata una legge dove la Commissione è riuscita anche a incidere e a cambiare. È stata una legge alla quale va dato il merito che, se da una parte c'era una maggioranza che ne rivendicava il diritto, dall'altra parte c'era una minoranza che ne rivendicava i cambiamenti e si è trovata una mediazione alla pari, dove non ci sono vincenti o sconfitti, ma ci sono i migliori punti di caduta che possono venire fuori su un tema così delicato.

Sottolineo il dato non come critica, ma come elemento che ci deve spingere al massimo dell'efficienza che questa legge può produrre. Il fatto che noi non integriamo il Fondo nazionale trasporti vuol dire che tutte le miglierie che questa legge può darci dal punto di vista economico, delle economie di scala a costo zero, vanno introdotte, perché non sempre sono i soldi che ti danno la possibilità di fare più trasporto. Se io metto più soldi e non elimino il concetto di doppione di linea, probabilmente metto più soldi per avere dei chilometri sempre sullo stesso territorio. Preferisco mettere meno soldi e far viaggiare una corriera da una parte e una dall'altra, se dovessi fare una provocazione.

Quando vengono stanziati soldi, ben vengano, non si buttano mai via, però se la relatrice diceva che abbiamo preso esempio da alcune Regioni, è anche vero che quelle Regioni hanno quattro società che fanno il trasporto su gomma, noi abbiamo 29 - 30 vettori, l'ultima delibera di liquidazione della Regione Veneto per i soggetti che fanno trasporto pubblico ha una realtà di 30 vettori.

Come ne abbiamo uno unico per quanto riguarda il ferro penso che noi dovremmo arrivare per ovvi motivi ad ottimizzare anche il numero dei vettori che operano. Ciò non significa voler dire a delle aziende che non dovranno più fare quello, però potrà significare che magari le aziende si dovranno organizzare tra loro, perché sfido a poterlo pensare in un sistema intermodale, logistico di trasporto pubblico, non di linea, che non è il fratello ricco o il fratello competitivo del trasporto pubblico di linea, ma dove le cose funzionano lavorando insieme, perché, ad esempio, il servizio a chiamata non lo fa la corriera negli Appennini, lo fa l'NCC se hai quattro persone che da quel villaggio da lunedì a venerdì vanno a scuola.

Dobbiamo avere anche il coraggio di mettere insieme pezzi di mondi che finora si sono visti in modo non dico alternativo, ma sicuramente competitivo, perché ormai l'offerta trasportistica è talmente ben delineata e sotto alcuni aspetti ben chiara, come vediamo anche in alcuni passaggi con il MAS che avete fatto in CAV, che si può provare ad avere l'ambizione di ragionare e intervenire su una programmazione più ampia, che tenga tutto insieme, perché se non teniamo tutto insieme e continuiamo a pensare che il futuro sia il trasporto pubblico di linea fatto ognuno nella cinta perimetrale delle mura di casa sua, con un altro terzo magari che fa l'extraurbano, accavallandosi in qualche ultimo miglio della periferia, dall'altra parte abbiamo quello pubblico non di linea, credo che non saremo in grado di affrontare le sfide del futuro.

È una cosa popolare dire che non ci possono più essere ventinove vettori? No. Però, se vogliamo fare funzionare il trasporto in Veneto non puoi più avere ventinove società che fanno trasporto pubblico locale, dalla grande Spa, che dà ai propri soci 40 milioni di utile all'anno, alla piccola Srl. Il Comune di Venezia prende 40 milioni dal trasporto pubblico. Quindi, noi passiamo da una realtà come Venezia a una realtà come il Bellunese dove operano delle Srl. Basta leggere la delibera di liquidazione. Quindi, è evidente che, se tu vuoi affrontare delle sfide utili ai cittadini, come il biglietto unico, anche io farei difficoltà a ragionare con ventinove soggetti. Se vogliamo affrontare delle sfide, anche se i bacini saranno ripermetrati e il decreto del Governo dice che non può essere meno del bacino provinciale, dobbiamo avere il coraggio di rompere un sistema che oggi vede i veri proprietari del TPL in Veneto essere le aziende. Per fortuna, con le Agenzie entreremo a far parte dell'attuale ente di governo, che sarà l'Agenzia, perché non riesci neanche a mettere una voce in capitolo dopo che gli dai i soldi. In questi anni tanti sono gli esempi dove non è stata rispettata non solo una norma, ma neanche una logica morale. Facciamo un esempio: i doppioni di linea. Ma può essere che ci sono delle comunità dove ci sono quattro società che vanno all'aeroporto a prendere i turisti con il biglietto maggiorato, pagati al

60 e rotti per cento della fiscalità pubblica i chilometri, quindi non rischio di impresa puro, e non c'è un vettore che porta la gente che deve curarsi all'ospedale hub della Provincia, scelto dal Piano sociosanitario? È possibile che se non c'è l'AUSER non ti fai la dialisi, perché con gli schei dei cittadini tutti vogliono andare all'aeroporto? Queste cose vanno cambiate. Saremo impopolari? Chi vuole fare impresa fa impresa, non fa servizio pubblico. Si offenderà qualcuno? Faremo contento qualche milione di cittadini probabilmente se le cose funzionano meglio.

Io credo che su questo dobbiamo continuare anche avendo il coraggio di dire che l'obiettivo da qui a vent'anni è che si arrivi all'idea di avere meno vettori e un unico bacino il più grande possibile, sennò tu l'intermodalità non la fai, sennò tu l'interscambio non lo fai, sennò l'integrazione ferro, acqua, gomma e anche fune in alcuni posti non la fai, perché avrai ognuno che arriverà con il proprio vettore su un proprio segmento trasportistico, magari anche scollegati nella bigliettazione.

Tutti abbiamo fatto gli amministratori locali. Voi riuscite a mettere insieme ventinove società per fare il biglietto unico? Io credo che ora che le incontrate tutte è cambiato l'amministratore della prima e fino a quando lo reincontri cambia anche l'ultimo.

Questa è una legge che non ci dovrà vedere confrontarci in relazione e correlazione, ci dovrà vedere confrontarci nel merito. Noi abbiamo fatto alcune proposte, alcune sono state accolte, alcune sono proposte di buonsenso, alcune sono proposte talmente di buonsenso che forse ci siamo dati la zappa sui piedi da soli, ma noi vogliamo il buonsenso quando si parla di trasporto, come quella di contare di più nelle Agenzie. Se questa legge continuerà con l'idea e con il lavoro che è quello di mettere a terra il miglior prodotto per i nostri cittadini veneti in una diversità di vedute, che è ricchezza, perché ognuno ha un'esperienza di un territorio e questa legge deve tener conto di tutte le esperienze positive e negative che ci sono state dal 1998 a oggi per valorizzare quelle positive e censurare quelle negative. Io credo che sarà un percorso breve, che sarà un percorso che vedrà sinergia, che sarà un percorso che tutti saremo orgogliosi di aver fatto quel pezzo di strada, fermo restando che è una legge che la prossima legislatura dovrà vedere gli atti principali essere percorsi.

Dico che noi su questa legge vogliamo entrare nel merito, articolo per articolo, con la consapevolezza che vogliamo portare il nostro contributo in termini propositivi, ma vogliamo anche prenderci una rivalsa, che è la rivalsa che tutte queste cose che sia lei che io in questi anni abbiamo visto non funzionare e abbiamo detto come Regione Veneto non possiamo far nulla, trovino in questa legge una leva della Regione Veneto che non sia delegittimare le autonomie di nessuno, ma che sia il rispetto della norma e della legge in modo molto più pedissequo di quella che è stata la n. 25 del 1998, dove, ad esempio, non puoi fare il doppione di linea, ma in alcune gare dagli enti di governo è stato un sistema premiale, dove un soggetto ha vinto contro un altro.

Queste cose vanno dissipate ad ogni costo perché se tocchiamo una legge dopo 27 anni, dobbiamo far sì che quella che nasce sia una gioia per chi l'ha fatta nascere e non un pensiero per il futuro.”.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità della legge.

1. La Regione, in attuazione al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e in armonia con la normativa comunitaria, nonché con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico e con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43 recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale nell'ambito del proprio territorio, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi volti al coordinamento delle modalità di trasporto ed alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) conferisce agli enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale, *i quali le esercitano in forma associata nell'ambito delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis*, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità ed omogeneità dell'amministrazione;

b) finalizza l'utilizzazione dei finanziamenti disponibili al raggiungimento di un adeguato rapporto tra le risorse destinate all'esercizio e quelle destinate agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate;

c) incentiva il miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana avendo particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione, attraverso il riassetto e l'integrazione delle reti e dei modi di offerta di trasporto pubblico *valorizzando ove possibile l'offerta di servizi flessibili quali quelli a chiamata, anche in sostituzione di linee a percorso fisso* e la razionalizzazione del traffico privato, in modo da conseguire efficacia, efficienza ed economicità favorendo il trasporto collettivo rispetto a quello individuale;

d) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi quantitativamente e qualitativamente sufficienti a garantire la domanda di mobilità dei cittadini e le risorse finanziarie atte ad assicurare tale livello di servizi;

e) incentiva il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto e introduce regole di concorrenza nel periodico affidamento dei servizi, attraverso il ricorso a procedure concorsuali per la scelta dei gestori dei servizi o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi;

f) introduce contratti di servizio pubblico improntati a principi di economicità ed efficienza, idonei ad assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari;

g) realizza l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto e favorisce la separazione tra i soggetti cui compete la programmazione e il finanziamento dei servizi e i soggetti incaricati della gestione;

*h) implementa un sistema di supporto decisionale regionale per il monitoraggio permanente e lo studio dei dati di mobilità, anche al fine della programmazione e valutazione dei futuri scenari, favorendo lo scambio di informazioni tra le Agenzie, gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.”.*

#### **Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Servizi di trasporto programmati e servizi autorizzati.

1. Sono servizi programmati i servizi previsti dagli strumenti di programmazione indicati dalla presente legge.

2. I servizi programmati, in relazione alle compensazioni degli obblighi di servizio, si suddividono in:

a) servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, i cui costi sono a carico della Regione Veneto, definiti secondo la procedura prevista dall' articolo 20;

b) servizi aggiuntivi che possono essere istituiti da province, *Città metropolitana di Venezia*, comuni e comunità montane nell'ambito dell'unità di rete e in aggiunta a quelli minimi con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da portare a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui agli articoli 30 e 31.

3. Sono servizi autorizzati i servizi esercitati tramite autorizzazione da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al DM 20 dicembre 1991, n. 448 e senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione.

4. I servizi autorizzati si suddividono in:

a) servizi atipici, regolati dalle vigenti norme di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 ;

b) servizi di gran turismo svolti allo scopo di collegare centri o località di interesse turistico per valorizzarne le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche, nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all'articolo 23, comma 2;

c) servizi commerciali svolti a totale rischio economico del richiedente, che non risultino integrati in una unità di rete in relazione al livello di servizi minimi e nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all' articolo 23, comma 2.”.

#### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Servizi di trasporto pubblico locale.

1. I servizi di trasporto pubblico locale, si distinguono in urbani, extraurbani ed interregionali.

2. Sono servizi urbani:

a) i servizi che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale;

b) i servizi caratterizzati da alta frequenza di corse che collegano il territorio dei maggiori comuni con i centri abitati principali dei comuni di prima cintura, con i quali vi sia continuità di abitato, ivi compresi quelli che collegano i predetti maggiori comuni con territori intercomunali anche appartenenti a comuni non contermini così come individuati dagli strumenti di pianificazione intercomunali. Tali servizi sono individuati nei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 15.

3. Sono servizi extraurbani tutti i servizi non contemplati dal comma 2 e in particolare:

a) i servizi la cui attività si sviluppa interamente all'interno di una unità di rete, così come definita dall'articolo 19, interessando il territorio di più comuni;

b) i servizi che collegano, in via principale, una stazione ferroviaria, uno scalo portuale o aeroportuale, anche se si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un comune;

c) i servizi la cui attività interessa due o più unità di rete.

4. Sono servizi interregionali i servizi che collegano il territorio della Regione Veneto con il territorio di una o più Regioni limitrofe.”.

#### **Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - *Bacino territoriale ottimale e omogeneo.*

1. Si definisce bacino *territoriale ottimale e omogeneo* l'unità territoriale di riferimento per l'esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione in materia di trasporto pubblico locale.

2. Il territorio della Regione, ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, in bacini territoriali ottimali e omogenei, anche non corrispondenti ai confini amministrativi delle province e della Città metropolitana di Venezia, il cui perimetro è stabilito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sentiti, in sede di prima applicazione, gli enti affidanti ricadenti nel perimetro stesso, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta degli enti locali, sentite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis o su proposta delle stesse Agenzie.

2 bis. Il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei può essere modificato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sentiti, in sede di modificazione, gli enti affidanti ricadenti nel perimetro stesso, secondo i criteri di cui al comma 2, anche su proposta degli enti locali, sentite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis o su proposta delle stesse Agenzie.

3. I servizi di trasporto pubblico effettuati per ferrovia, per via aerea, per via marittima e per via lacuale, costituiscono bacini unici di competenza regionale, la cui pianificazione tiene conto dei servizi proposti dai singoli *piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei* al fine di garantire migliori livelli di integrazione dell'offerta ed economia di gestione.”.

#### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Funzioni della regione.

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale:

a) approva il Piano regionale del trasporto pubblico locale ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti locali *tramite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis*, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della Regione;

b) definisce gli indirizzi per la pianificazione, in particolare per i *piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei*, per i piani del trasporto pubblico urbano e per i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico;

c) predispone la programmazione degli investimenti, raccordandola con quella dello Stato e degli enti locali *e delle Agenzie per il trasporto pubblico locale*;

d) individua i servizi minimi, nonché i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in territori a domanda debole secondo la procedura prevista dall' articolo 20;

*d bis) definisce il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei, sentiti anche gli enti affidanti; i perimetri dovranno essere approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente;*

*d ter) approva gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis e le linee guida per la predisposizione dei relativi statuti; la Giunta regionale, sentite le province e la Città metropolitana di Venezia e i comuni attualmente affidanti i servizi di trasporto pubblico locale, approva gli indirizzi e le linee guida, previo parere della commissione consiliare competente; tali indirizzi dovranno recare previsioni in ordine a poteri di veto o di voto qualificato della Regione;*

*e) definisce linee guida per le politiche tariffarie nei bacini territoriali ottimali e omogenei, anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra i diversi vettori e le diverse modalità di trasporto, sentiti anche gli enti locali competenti per il tramite delle Agenzie di cui sono parte; le linee guida dovranno essere approvate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;*

f) provvede alla ripartizione, tra gli enti locali interessati, delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti medesimi *in armonia con quanto disposto dal comma 15 dell'articolo 9 bis*;

g) provvede ad organizzare, secondo le finalità e gli obiettivi della programmazione regionale, i servizi di trasporto pubblico locale su ferrovia in concessione a Ferrovie dello Stato spa e stipula il relativo contratto di servizio;

h) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, individuando i servizi riguardanti le ferrovie in concessione a soggetti diversi da Ferrovie dello Stato spa;

i) stipula con il Ministero dei trasporti accordi di programma finalizzati alla definizione dei finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico delle ferrovie di cui alle lettere g) e h);

*l) definisce linee guida e indirizzi ai fini della redazione dei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei, dell'affidamento dei servizi, della stipulazione dei relativi contratti, della definizione dei sistemi tariffari in coerenza con la lettera e), dell'informazione all'utenza, della gestione della qualità;*

*m) in collaborazione con gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis, svolge attività di monitoraggio e controllo, nonché sviluppa e gestisce il sistema informativo regionale dei trasporti e della mobilità;*

n) esercita le funzioni amministrative relative ai servizi interregionali su strada che collegano il territorio di due o più province o della Città metropolitana di Venezia con il territorio di una regione contermina, salvo che gli stessi non siano assegnati ad una provincia o alla Città metropolitana di Venezia;

o) esercita le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto ferroviario, aereo, elicotteristico, marittimo e lacuale, interessanti il territorio regionale;

p) svolge le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività conferite agli enti locali per effetto della presente legge e delle altre norme regionali in materia;

q) assegna ed eroga le risorse finanziarie in relazione ai servizi minimi di cui all'articolo 20;

r) istituisce l'Osservatorio permanente per la mobilità di cui all' articolo 45;

s) svolge le funzioni di cui all'articolo 105, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernenti il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

*s bis) disciplina la tenuta e la gestione dell'elenco di cui alla lettera d) del comma 9 dell'articolo 9 bis;*

t) svolge ogni altra funzione che richieda l'unitario esercizio a livello regionale.

2. La Giunta regionale provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 se non espressamente attribuite ad altri organi della Regione, *anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l.*”.

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 8 - Funzioni delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1. Le province e la Città metropolitana di Venezia, nell'ambito delle proprie competenze in materia di trasporti, *esercitano in*

*forma associata con gli altri enti locali, per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio:*

*a) predispongono ed adottano, sulla base degli indirizzi della Regione, i piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei per pianificare il trasporto pubblico locale e assicurare la mobilità nell'ambito del territorio di competenza;*

*b) individuano, nell'ambito dei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei, i servizi urbani di cui all' articolo 5, comma 2, lettera b);*

*b bis) programmano l'offerta di servizi minimi extraurbani di cui al comma 3 dell'articolo 5;*

*c) stipulano accordi di programma per gli investimenti di cui all' articolo 18;*

*d) predispongono proposte triennali per gli investimenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2;*

*d bis) approvano il sistema tariffario dei servizi di trasporto provinciali e della Città metropolitana di Venezia, dell'ambito del bacino e determinano il livello delle tariffe, nel quadro degli indirizzi forniti dalla Regione;*

*e) istituiscono eventuali servizi aggiuntivi nell'ambito dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, stipulando i relativi contratti di servizio;*

*f) stabiliscono le tariffe per i servizi aggiuntivi.*

*1 bis. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie di cui all'articolo 9 bis ed integrano e coordinano le proposte, formulate dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, limitatamente al territorio di propria competenza.*

*2. È delegato alle province ed alla Città metropolitana di Venezia l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale e che le stesse esercitano in forma associata, per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, con riferimento a:*

*a) i servizi extraurbani come individuati dall' articolo 5, comma 3. Nel caso in cui i servizi interessino il territorio di più province o della Città metropolitana di Venezia, le relative funzioni amministrative sono delegate alla provincia o alla Città metropolitana di Venezia nel cui territorio il servizio si sviluppa in misura prevalente;*

*b) i servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta o della Città metropolitana di Venezia con una Regione contermina e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera n);*

*c) la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;*

*d) l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi di gran turismo di cui all' articolo 4, comma 4, lettera b), che abbiano origine nel proprio ambito territoriale;*

*e) l'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui alle lettere a) e b);*

*f) la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi extraurbani ed interregionali minimi, di cui alle lettere a) e b) nonché l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali di cui all' articolo 4, comma 4, lettera c) di propria competenza secondo i criteri indicati alla lettera a);*

*g) l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi, di cui alle lettere a) e b);*

*h) l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa, di cui al combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 105, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; tale autorizzazione può essere rilasciata sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;*

*i) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;*

*l) il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma del DPR 11 luglio 1980, n. 753.*

*[2 bis. Per l'esercizio delle funzioni delegate le province possono avvalersi di enti strumentali a totale partecipazione pubblica, istituiti secondo i principi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cui possono essere trasferite direttamente le risorse finanziarie di cui alla lettera g) del comma 2 del presente articolo purché con le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 142 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).]*

*3. Sono inoltre delegate le funzioni amministrative, da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 2, relative al personale dipendente dai soggetti affidatari di servizi di trasporto pubblico locale, concernenti:*

*a) lo svolgimento delle competenze previste dal Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni;*

*b) la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro."*

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 9 - Funzioni dei comuni.

1. Spettano ai comuni, *i quali le esercitano in forma associata con gli altri enti locali per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio:*

*a) la programmazione dell'offerta di servizi urbani di cui all' articolo 5, comma 2, lettera a);*

*b) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ivi compresi quelli di cui all' articolo 5, comma 2, lettera b);*

- c) la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi, ivi compresi quelli di cui all' articolo 5, comma 2, lettera b), nonché l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali di cui all' articolo 4, comma 4, lettera c) di propria competenza;
- d) la predisposizione e l'approvazione dei piani del trasporto pubblico urbano di cui all'articolo 16, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale;
- e) la predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2;
- f) la stipula di accordi di programma per gli investimenti di cui all' articolo 18;
- f bis) l'approvazione del sistema tariffario dei servizi di trasporto comunali nell'ambito del bacino territoriale ottimale e omogeneo e la determinazione del livello delle tariffe, nel quadro degli indirizzi forniti dalla Regione;*
- g) l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa, di cui al combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 105, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; tale autorizzazione può essere rilasciata sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- [h) l'adozione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;]
- i) l'istituzione di eventuali servizi di trasporto aggiuntivi, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, stipulando i relativi contratti di servizio;
- l) la determinazione delle tariffe dei servizi aggiuntivi;
- m) la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
- n) il settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
- 1 bis. Gli atti di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i), l), n) del comma 1, approvati dalle Agenzie di cui all'articolo 9 bis, integrano e coordinano le singole proposte, formulate dai comuni limitatamente al territorio di propria competenza.*
- 1 ter. I comuni adottano i regolamenti relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, che sono trasmessi alle Agenzie di cui all'articolo 9 bis, per la successiva approvazione ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 8.*
2. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative, da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 1, riguardanti:
- a) l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dai contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto urbano minimi;
- b) il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
- c) la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
- [2 bis. Per l'esercizio delle funzioni delegate i Comuni possono avvalersi di enti strumentali a totale partecipazione pubblica, istituiti secondo i principi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cui possono essere trasferite direttamente le risorse finanziarie di cui alla lettera g) del comma 2 del presente articolo purché con le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 142 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)."]

#### **Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 12 - Procedura per la formazione del Piano regionale dei trasporti.
1. Il Piano regionale dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione di cui all' articolo 45, comma 6, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge .
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro i trenta giorni successivi, dispone la pubblicazione del provvedimento di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione, dando indicazioni sulle modalità di accesso e consultazione dei relativi elaborati.
3. Entro sessanta giorni dalla data pubblicazione, le province, la Città metropolitana di Venezia, i comuni, le comunità montane, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali possono presentare, in via diretta o tramite le Agenzie, alla Giunta regionale osservazioni e proposte.
4. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il Piano adottato con le eventuali proposte di integrazione e di modifica e con le osservazioni pervenute corredate dal proprio parere.
5. Il Piano regionale dei trasporti è approvato con provvedimento del Consiglio regionale.
6. Le modifiche del Piano regionale dei trasporti che abbiano carattere meramente operativo e che non alterino i contenuti sostanziali della programmazione degli interventi negli specifici settori previsti dal Piano medesimo, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
- 6 bis. Ai fini di una tempestiva progettazione della rete stradale, entro il 31 marzo 2001, la Giunta regionale trasmette, al Consiglio regionale per l'approvazione, il Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria trasferita ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

#### **Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 13 - Piano regionale del trasporto pubblico locale.
1. La Regione redige il Piano regionale del trasporto pubblico locale in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti allo scopo di garantire un efficace uso delle risorse erogate per il trasporto pubblico locale e un'efficiente organizzazione dei relativi servizi, e al fine di:

- a) fornire una organizzazione regionale del trasporto pubblico locale finalizzata a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità e ridotto impatto ambientale;
- b) assicurare nell'azione amministrativa la coerenza tra gli interventi a breve termine e gli obiettivi di medio e lungo termine;
- c) garantire il coordinamento di tutti i livelli di pianificazione dei trasporti, con particolare riferimento ai *piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei* e ai Piani del trasporto pubblico urbano dei comuni;
- d) disporre che l'attività del settore trasporto pubblico locale sia prioritariamente orientata a raggiungere risultati di maggiore integrazione tra le diverse modalità di trasporto, sia pubbliche che private, di decongestionamento del traffico nelle aree critiche, di riduzione dei tempi di percorrenza, di abbattimento dell'inquinamento ambientale, di riduzione delle sovrapposizioni;
- d bis) promuovere le iniziative degli affidatari dei servizi finalizzate all'implementazione congiunta, anche tra diversi bacini, di sistemi tariffari integrati, anche mediante piattaforme M.a.a.S. (Mobility as a Service)."

#### **Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Procedura per la formazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale.

1. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale è adottato dalla Giunta regionale, tenendo conto dei *piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei* di cui all'articolo 15.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di adozione, dispone la pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, dando indicazione circa le modalità di accesso e consultazione dei relativi elaborati.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, *le province, la Città metropolitana di Venezia, i comuni, in via diretta o tramite le Agenzie*, le Comunità Montane, le associazioni e le organizzazioni economiche e sociali possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di adozione, trasmette al Consiglio regionale il piano adottato con le eventuali proposte di integrazione e di modifica e con le osservazioni pervenute corredate dal proprio parere.
5. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale è approvato con provvedimento del Consiglio regionale.
6. Le modifiche del Piano regionale del trasporto pubblico locale, che abbiano carattere meramente operativo e che non alterino i contenuti sostanziali della programmazione degli interventi negli specifici settori previsti dal piano medesimo, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare."

#### **Nota all'articolo 13**

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - *Piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei*.

1. I *piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei* costituiscono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale nell'ambito della mobilità del *bacino territoriale ottimale e omogeneo* e di essi tiene conto la Regione in sede di adozione e approvazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 14.
2. *Le province e la Città Metropolitana di Venezia, nell'ambito della gestione associata delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, predispongono* e adottano il piano di bacino *territoriale ottimale e omogeneo* che deve in particolare assicurare:
  - a) la connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico contenute nel piano territoriale provinciale e con i *piani di settore*;
  - b) una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale;
  - c) il progressivo superamento delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
  - d) il decongestionamento e il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, anche attraverso forme di integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.
3. Ciascun *piano di bacino territoriale ottimale e omogeneo* è adottato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla provincia e dalla *Città Metropolitana di Venezia*, competente per territorio, che provvede a darvi adeguata pubblicità, ed è approvato dall'*Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio*.
4. In sede di adozione dei *piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei*, le *Agenzie per il trasporto pubblico locale* si conformano a un documento di indirizzi per la pianificazione del trasporto pubblico locale, approvato dalla Giunta regionale sentiti gli enti locali interessati.
5. I *piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei* sono aggiornati almeno ogni sei anni con la medesima procedura stabilita per l'approvazione."

#### **Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 16 - Piano del trasporto pubblico urbano.

1. I comuni obbligati, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla redazione del Piano urbano del traffico, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione del traffico urbano, sono tenuti a specificare le misure volte a migliorare l'efficienza del trasporto pubblico locale.
2. Le misure di cui al comma 1 definite Piani del trasporto pubblico urbano possono essere adottate anche da comuni non obbligati alla redazione del Piano urbano del traffico.

3. I Piani di trasporto pubblico urbano da adottarsi entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge tengono conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale nel documento di cui all' articolo 15, comma 4, e costituiscono parte integrante dei *piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei*.

4. La Regione, nell'ambito delle direttive del Piano regionale per il trasporto pubblico locale o dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all' articolo 21, può disporre misure incentivanti per le azioni locali che favoriscano l'utilizzazione del mezzo pubblico.

5. La Regione individua azioni prioritarie a sostegno dei Piani di trasporto pubblico urbano, anche differenziate per i diversi ambiti del territorio regionale.”.

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 - Accordi di programma per investimenti.

1. Nell'ambito del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale individua programmi di intervento per investimenti finanziati sia con il concorso dello Stato, sia con esclusive risorse proprie.

2. Per gli investimenti da realizzare con il concorso dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

3. Per gli investimenti da realizzare con risorse proprie, la Giunta regionale autorizza il Presidente alla stipula di accordi di programma con le province, *la Città metropolitana di Venezia* e i comuni interessati, *per il tramite delle Agenzie*, individuando:

- a) le opere da realizzare, le tecnologie ed i mezzi di trasporto da acquisire;
- b) i tempi di realizzazione del programma di investimenti;
- c) i soggetti coinvolti, i loro compiti ed i loro obblighi;
- d) le risorse necessarie, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi;
- e) il periodo di validità;
- f) le limitazioni all'uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico dal servizio di linea.

4. In particolare, tra gli obblighi da porre a carico dei soggetti beneficiari dei contributi, deve essere previsto il divieto di alienazione o destinazione definitiva ad uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico acquistati con il contributo regionale, prima che siano trascorsi dalla data di prima immatricolazione dodici anni per i mezzi rotabili e venti anni per i natanti e i rotabili ferroviari. Deve altresì essere prescritto il divieto di alienazione o di destinazione delle opere realizzate con il contributo regionale ad uso diverso da quello del servizio di trasporto pubblico, prima che siano trascorsi venti anni dalla data di collaudo dei lavori, nonché il divieto di alienazione o di destinazione ad uso diverso delle tecnologie oggetto di contributo regionale, prima che siano trascorsi otto anni dalla concessione del medesimo.

4 bis. Sono consentiti i trasferimenti dei beni di cui al comma 3, lettera a) ad enti locali o a società che abbiano per oggetto la gestione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di mobilità, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 4.

5. Nel caso di cessazione di attività ovvero nel caso di cambiamento, per qualsiasi motivo, del soggetto affidatario, è posto a carico del beneficiario dei contributi l'obbligo di trasferire la proprietà o il godimento dei beni mobili ed immobili acquistati con il concorso finanziario regionale al soggetto subentrante, che ha l'obbligo di destinarli al servizio del trasporto pubblico locale per un periodo corrispondente alla durata residua del cespite, così come stabilita dal comma 4. I beni sono ceduti a prezzo di mercato al netto dei contributi in conto capitale per gli investimenti non ammortizzati. Il beneficiario deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di mobilità l'avvenuto trasferimento o la messa in disponibilità dei beni finanziati.

6. In ogni altro caso di anticipata alienazione dei beni il soggetto beneficiario dei contributi deve restituire all'ente erogante le somme assegnate in misura proporzionale al valore dei beni vincolati.

7. In caso di mancato accordo tra le parti, la decisione circa la stima dei beni trasferiti in proprietà o in godimento ai sensi del comma 5 è devoluta ad un collegio arbitrale formato da un rappresentante dell'ente affidante, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto cessante e da un rappresentante del soggetto subentrante.

8. I contributi per investimenti dovranno essere iscritti nei bilanci aziendali secondo le norme vigenti.

9. Durante la gestione del servizio non possono essere ceduti dall'affidatario, senza il preventivo consenso dell'ente che ha provveduto alla loro assegnazione i contributi accordati a qualunque titolo.

10. Senza il preventivo consenso dell'ente di cui al comma 9, in nessun caso può essere altresì impedito all'affidatario del servizio l'uso degli impianti e delle vetture adibite al servizio stesso, né può l'affidatario effettuare l'alienazione, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria o del Prefetto.

11. La vigilanza sugli accordi di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, da un collegio formato da un rappresentante della Regione, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto beneficiario e da un rappresentante della provincia, *della Città metropolitana di Venezia* o del comune.

11 bis. Nel caso di scissione societaria ai sensi dell'articolo 35, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni, o negli altri casi previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, le società titolari delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali possono essere destinatarie dei contributi per gli investimenti previsti dal presente articolo e sono sottoposte agli stessi obblighi e vincoli previsti per i soggetti beneficiari.”.

**Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 - Servizi minimi.

1. La Regione, d'intesa *con le province, la Città Metropolitana di Venezia ed i comuni, per il tramite delle Agenzie*, determina il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale con oneri a carico del bilancio regionale.

2. I servizi, di cui al comma 1, sono individuati sulla base delle esigenze di mobilità, tenendo conto:

- a) dell'integrazione fra le reti di trasporto;
- b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
- d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento;
- e) delle necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.

3. Allo scopo di assicurare la mobilità urbana ed extraurbana nelle aree a domanda debole, la Regione, nella ripartizione delle risorse finanziarie relative ai servizi minimi, tiene conto, ai fini del conseguimento del rapporto 0,35 tra ricavi e costi a partire dal 1° gennaio 2000, dei minori introiti che si possono verificare in tali aree.

4. Il livello dei servizi minimi può essere individuato anche prima della definitiva approvazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale sulla base del documento di indirizzi di cui all' articolo 15, comma 4.

5. Nella definizione dei servizi minimi la Regione e gli enti locali, fermo restando l'obiettivo di realizzare livelli di servizi integrati equamente distribuiti sul territorio regionale, garantiscono il trasporto pubblico in aree economicamente e territorialmente svantaggiate, in particolare per le isole e la montagna, e promuovono l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico ai fini del contenimento dell'inquinamento e della congestione del traffico.

6. Per raggiungere l'intesa, di cui al comma 1, la Giunta regionale convoca conferenze di servizi. Ove non venga raggiunta l'intesa la determinazione del livello dei servizi minimi è deliberata dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.”.

**Nota all'articolo 17**

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21 - Programmi triennali.

1. L'organizzazione dei servizi del trasporto pubblico locale è finalizzata alla realizzazione di principi di economicità e di efficienza, da conseguire anche mediante l'integrazione modale dei servizi stessi.

2. Al fine di disciplinare il trasporto pubblico locale e di definire i servizi minimi di cui all' articolo 20, la Giunta regionale, *sentite la commissione consiliare competente e le Agenzie di cui all'articolo 9 bis*, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni regionali dei consumatori, approva programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:

- a) le unità di rete e l'organizzazione dei servizi;
- b) l'integrazione modale e tariffaria;
- c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;
- d) le modalità di determinazione delle tariffe;
- e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

3. Qualora non venga raggiunta l'intesa, di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede all'individuazione delle unità di rete con propria deliberazione.

4. Il primo programma triennale è approvato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

**Nota all'articolo 18**

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 - Affidamento dei servizi.

1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nell'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la regione, le province, *la Città metropolitana di Venezia* ed i comuni, in base alla rispettiva competenza attribuita ai sensi della presente legge, fanno ricorso a procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, in conformità alla normativa comunitaria e statale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.

1 bis. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi. Alle procedure concorsuali ed al successivo affidamento sono ammesse imprese idonee tra cui società di capitali, anche consortili, e società costituite in forma cooperativa ed in forma consortile. Alle suddette procedure concorsuali ed al successivo affidamento sono ammesse anche associazioni temporanee di impresa (ATI) costituite da imprese idonee, senza obbligatorietà in caso di aggiudicazione, della trasformazione dell'ATI in società di capitali o in forma consortile.

1 ter. Qualora si verifichi il caso in cui l'ente competente, ai sensi degli articoli 8 e 9, allo svolgimento delle procedure concorsuali, sia proprietario o comproprietario di un'impresa in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, o abbia comunque

partecipazione, in qualsiasi forma, nella impresa medesima, la competenza allo svolgimento delle procedure concorsuali stesse è attribuita alla Regione. In tal caso la Regione, previo accordo con l'ente competente, provvede allo svolgimento delle procedure concorsuali anche per gli eventuali servizi aggiuntivi.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1:

a) per quanto riguarda la scelta del gestore dei servizi si applica la vigente normativa nazionale e comunitaria e per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, si applica il criterio di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

a bis) le riunioni di impresa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che possiedono la totalità dei requisiti previsti dal bando di gara possono associare al raggruppamento o indicare come consorziate esecutrici anche altre imprese in possesso dei requisiti in misura inferiore al 20 per cento;

b) per la scelta dei soci privati di maggioranza o di minoranza delle società miste si applica, in ogni caso, il procedimento di confronto concorrenziale previsto dal DPR 16 settembre 1996, n. 533;

c) i bandi relativi alle procedure concorsuali attribuiscono titolo preferenziale a quanti sono in possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000.

3. omissis

4. Nel caso di trasformazione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2000, delle aziende speciali e dei consorzi che attualmente sono affidatari dei servizi nella Regione, in società di capitali o in cooperative a responsabilità limitata anche tra i dipendenti, ovvero, nel caso di frazionamento societario per esigenze funzionali o di gestione, i servizi sono affidati direttamente alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipula dei relativi contratti di servizio, fino al 31 dicembre 2003.

4 bis. L'ente locale titolare dei servizi esercitati dalla società derivante dalla trasformazione di cui al comma 4, può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla data di costituzione della società.

4 ter. Entro il 30 giugno 2001 gli enti competenti, ai sensi degli articoli 8 e 9, individuano le quote di servizio e i servizi speciali esercitati dalle società di cui al comma 4 del presente articolo 22 che possono essere gestiti in modo più economico a seguito del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale, anche autorizzando l'Istituto del subaffidamento di cui all'articolo 26. Il complesso dei servizi affidati o subaffidati ai sensi del presente comma, non può essere inferiore al cinque per cento né superiore al venti per cento della percorrenza preventiva dei servizi di trasporto pubblico locale. L'obbligo dell'ente competente, in adempimento del comma 3 bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422/1997 così come modificato dal decreto legislativo n. 400/1999, si intende assolto qualora l'azienda affidataria provveda ad subaffidare almeno il cinque per cento dei servizi minimi entro il 30 giugno 2001.

5. Qualora la trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco o il Presidente della Provincia entro i successivi tre mesi.

6. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2.”.

#### **Nota all'articolo 19**

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 - Tariffe.

1. La Giunta regionale, *sentiti gli enti affidanti e le Agenzie territorialmente competenti*, stabilisce i criteri della politica tariffaria dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a fronte degli obblighi di servizio, e della necessità di assicurare dall'1 gennaio 2000 il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture.

2. Le tariffe sono determinate dalla Giunta regionale prima della stipulazione dei contratti relativi ai servizi minimi.

3. L'aggiornamento delle tariffe può essere effettuato con cadenza annuale, tenuto conto dell'eventuale tasso d'inflazione, di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio, del conseguimento della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato.

4. Per gli obblighi di natura tariffaria si tiene conto di quanto disposto dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonché di quanto disposto dalla delibera CIPE 24 aprile 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1996, n. 118.”.

#### **Nota all'articolo 20**

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 33 -Vigilanza.

1. Hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale senza oneri per la Regione:

a) i dipendenti regionali in servizio di vigilanza e di controllo, dotati di apposita tessera di servizio;

b) i dipendenti provinciali, *della Città metropolitana di Venezia* e comunali in servizio di vigilanza e di controllo sulla rete di propria competenza, dotati di apposita tessera di servizio.

2. I dipendenti di cui al comma 1, lettere a) e b), hanno facoltà di chiedere in visione i documenti relativi all'esercizio del servizio e hanno libero accesso alle rimesse ed officine degli affidatari.

3. Ogni affidatario di servizi di trasporto pubblico locale è tenuto a fornire alla Regione e *alle Agenzie territorialmente competenti* tutti i dati e le informazioni concernenti i servizi, entro i termini indicati nella richiesta; in caso di mancata ottemperanza è sospesa l'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge.”.

**Nota all'articolo 21**

- Il testo dell'art. 38 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 38 - Funzioni amministrative.

1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate all'articolo 37 sono esercitate rispettivamente dalla Regione, dalla provincia, *dalla Città metropolitana di Venezia* o dal comune in ragione della competenza in materia di trasporto pubblico locale.

2. Per il procedimento di accertamento della violazione e di determinazione e irrogazione delle sanzioni ai trasgressori si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

**Nota all'articolo 22**

- Il testo dell'art. 41 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 41 - Agenti accertatori.

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 37 provvede il personale dipendente degli affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché, e con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 comma 1 e comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, delle società che detengono le partecipazioni dei medesimi affidatari in possesso della relativa autorizzazione. Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo, l'accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”.

2. Le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 1, sono delegate alla provincia *o alla Città metropolitana di Venezia* nel cui territorio rientra in parte prevalente l'unità di rete.

3. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della provincia *o dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia*, competente.

4. Gli agenti accertatori, di cui al comma 1, possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel DPR 11 luglio 1980, n. 753 e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.

5. Gli agenti accertatori, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, hanno la qualifica di agente di polizia amministrativa.”.

**Nota all'articolo 23**

- Il testo dell'art. 43 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 43 - Corsi d'idoneità.

1. La provincia, *o la Città metropolitana di Venezia*, competente organizza di norma ogni anno un corso di preparazione per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse da utenti del trasporto pubblico locale.

2. Il corso comprende l'insegnamento della normativa in materia di sanzioni amministrative e delle necessarie nozioni di diritto e procedura penale.

3. Alla fine del corso i partecipanti devono sostenere con esito favorevole una prova d'esame per l'accertamento dell'idoneità.”.

**Nota all'articolo 24**

- Il testo dell'art. 45 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 45 - Osservatorio permanente della mobilità.

1. Al fine di tenere sotto costante controllo l'evoluzione della mobilità regionale e in particolare le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità e il livello dei servizi, l'efficacia ed efficienza delle aziende di trasporto, la sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e sull'ambiente, è istituito presso la Segreteria regionale competente in materia di infrastrutture e mobilità, l'Osservatorio permanente della mobilità.

2. L'Osservatorio costituisce sostegno della programmazione della Regione, *delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis* e degli enti locali nel campo del trasporto, elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto, strumento di diffusione delle informazioni.

3. L'Osservatorio provvede a definire le grandezze da monitorare, le modalità di rilievo e il relativo livello di dettaglio, le procedure per la raccolta ed elaborazione delle informazioni dai soggetti operanti nel settore della mobilità. L'Osservatorio della mobilità provvede, inoltre, a individuazione dei modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale mediante l'uso di appropriati sistemi informatizzati, nonché a promuovere ed effettuare indagini sistematiche o finalizzate, anche avvalendosi di Istituti universitari o di altri soggetti specializzati nel settore.

4. L'Osservatorio predispone rapporti periodici in cui vengono riportate le rappresentazioni aggiornate dello stato della mobilità della Regione e delle sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto nonché l'efficacia dei servizi offerti.

4 bis. I rapporti periodici previsti dal comma 4, sono trasmessi alla competente Commissione consiliare.

5. Le province, i comuni, *le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis* e gli affidatari dei servizi di trasporto locale sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dall'Osservatorio.

6. Le informazioni elaborate dall'Osservatorio, al fine della verifica dell'attività di pianificazione, programmazione e amministrazione, sono sottoposte periodicamente all'attenzione di una apposita Commissione, con funzione propositiva e consultiva, formata da:

- a) l'Assessore regionale alle politiche della mobilità, con funzioni di Presidente;
  - b) il Segretario regionale competente in materia di infrastrutture e mobilità;
  - b bis) i legali rappresentanti delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis;*
  - c) un rappresentante designato dell'Unione Regionale Province Venete;
  - d) un rappresentante designato dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani regionale;
  - e) un rappresentante designato dai soggetti gestori dei servizi ferroviari regionali e locali;
  - f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;
  - g) un rappresentante della Confederazione Italiana Servizi Pubblici e Enti Locali;
  - h) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Autolinee in Concessione;
  - i) un rappresentante designato dalle associazioni regionali degli utenti o consumatori;
  - l) un rappresentante designato dalle associazioni regionali dei portatori di handicap ed invalidi;
  - m) un rappresentante per ciascuna delle associazioni degli artigiani del settore maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.
7. La Commissione di cui al comma 6 è insediata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, quando sono pervenute al medesimo la maggioranza delle designazioni di cui alle lettere da c) a m).
8. La Commissione di cui al comma 6 dura in carica quanto la legislatura.”.

#### **Note all'articolo 25**

- Per il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1998 vedi nota all'articolo 4.

- Per il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 25/1998 vedi nota all'articolo 5.

#### **Note all'articolo 26**

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 25/2014 è il seguente:

“Art. 10 - Parametrazione di costi e fabbisogni standard al criterio della specificità montana.

1. Per i comuni montani di cui all'allegato A), la regolazione dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione viene parametrata, oltre che sulla quota pro-capite, ponderata per classi d'età, anche sulle caratteristiche geomorfologiche del territorio e sulle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità della popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico, nel rispetto della programmazione socio-sanitaria.

2. Tale parametrazione va in particolare applicata nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ai livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), ai fondi del trasporto pubblico locale nonché a quelli di riequilibrio territoriale e/o coesione, di cui siano titolari, destinatarie o beneficiarie le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nei comuni montani di cui all'allegato A).

3. I presupposti applicativi della parametrazione di cui al presente articolo sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio delle autonomie montane e le competenti commissioni consiliari.”.

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 25/2014 è il seguente:

“Art. 13 – Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno.

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione del Veneto conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di: politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia e pesca, sostegno e promozione delle attività economiche, dell'agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale.

2. L'autogoverno della comunità provinciale bellunese si attua distinguendo fra le funzioni di area vasta e le funzioni di prossimità e valorizzando, in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia, oltre all'autonomia dei comuni e delle loro forme associative, il ruolo della Magnifica Comunità di Cadore e delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 recante disciplina delle Regole.

3. La Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi esercitano la potestà regolamentare in ordine allo svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto della normativa vigente.

4. Nell'ambito delle funzioni oggetto di conferimento, la Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi dettano la disciplina relativa alle sanzioni amministrative.”.

#### **Nota all'articolo 27**

- Il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 è il seguente:

“Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e

in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per

il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente.”.

- Per il testo dell'art. 45 della legge regionale n. 25/1998 vedi nota all'articolo 24.

***Nota all'articolo 28***

- Per il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011 vedi nota all'articolo 27.

**4. Struttura di riferimento**

Direzione Infrastrutture e Trasporti